

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

SERVIZIO DI GESTIONE DI UNA SEZIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE CIP & CIOP – VIA DON MINZONI N. 1 - MOLINELLA

ENTE COMMITTENTE

Comune di Molinella – Responsabile del procedimento: Marco Tullini

Tel. 051 6906851 – 051 6906811

Fax 051 887219

e-mail: scuola@comune.molinella.bo.it

pec: comune.molinella@cert.provincia.bo.it.

1. OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

1.1 Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la gestione dei seguenti servizi educativi per la prima infanzia:

- n. 1 sezione mista di n. 14 bambini dell'ASILO NIDO "CIP & CIOP"– Via Don Minzoni n. 1 – Molinella;
- servizio di post nido per tutte le sezioni (ore 16,30 – 18,00) presso l' ASILO NIDO "CIP & CIOP"– Via Don Minzoni n. 1 – Molinella.
- gestione dei servizi ausiliari per n. 1 sezione dell'ASILO NIDO "CIP & CIOP"– Via Don Minzoni n. 1 – Molinella;
- gestione del servizio per il c.d. prolungamento del mese di luglio dell'attività dell'asilo nido comunale (servizio educativo e servizio ausiliario) – n.b.: **questo servizio è eventuale e dipende dal numero di richieste che perverranno nel corso del 2023 da parte delle famiglie.**

Il servizio di gestione oggetto dell'appalto dovrà essere attivato di anno in anno sulla base del calendario stabilito dall'Ente Committente, in coerenza con il calendario scolastico approvato dalla Giunta regionale, che prevede indicativamente un periodo che va dal mese di settembre al mese di giugno successivo, con il suddetto eventuale prolungamento per il mese di luglio.

Il servizio di asilo nido rimane chiuso per le vacanze natalizie e pasquali, sulla base del calendario che sarà consegnato all'Appaltatore, fatta salva l'eventuale attivazione di periodi di prolungamento anche in relazione al periodo natalizio o pasquale, che l'ente committente si riserva di stabilire.

La gestione della sezione comprende il servizio educativo ed il servizi ausiliari, con esclusione del servizio di ristorazione (produzione pasti, restando all'impresa aggiudicataria il servizio di somministrazione per i bambini della sezione in appalto) che rimane in capo al Comune di Molinella.

L'Appaltatore accetta l'appalto promettendo ed obbligandosi di darvi intera e perfetta esecuzione con l'osservanza delle condizioni tutte fissate oltre che nel presente atto anche nei documenti di gara che l'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare in tutte le parti. L'Appaltatore si impegna inoltre a fornire i servizi così come descritti nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, salvo eventuali modifiche concordate con l'Ente Committente.

Il servizio di gestione della sezione assegnata di asilo nido comunale è da considerarsi ad ogni effetto "servizio pubblico"; pertanto l'Appaltatore è tenuto al rispetto dei principi contenuti nel D.P.C.M. 27/01/1994, "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici".

1.2 Normativa di riferimento

Il servizio viene appaltato in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia con specifico riferimento alle seguenti fonti:

- L.R. 25 novembre 2016 n. 19 "Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della legge regionale 1/2000";

- DGR 16 ottobre 2017 n. 1564 Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione in attuazione della l.r. 19/2016
- legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- D.lgs. 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”
- D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- L.R. 8 Agosto 2001 n.26, Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta;
- L. 5 febbraio 1992 n. 104 – Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
- Regolamenti comunali relativi al servizio di asilo nido e la carta dei servizi dell’asilo nido.

1.3 Durata dell'appalto

L'appalto avrà la durata annuale per l'anno scolastico 2022/2023 con decorrenza dal 29/08/2022 e termine entro il 30 giugno 2023 salvo il prolungamento del mese di luglio come sopra indicato, con opzione in capo all'Ente Committente di rinnovo per un ulteriore anno, ai medesimi patti e condizioni e di proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. Per l'anno scolastico 2022/2023 le attività frontali avranno inizio in data 5 settembre 2022

L'Ente Committente si riserva la facoltà di procedere alla consegna, anche parziale, dei servizi in via d'urgenza nelle more della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, anche nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020 e ss.mm.ii.

1.4 Valore dell'appalto

Il valore globale presunto dell'appalto per il periodo che va dal 29/08/2022 e termine entro il 30/06/2023 salvo il prolungamento del mese di luglio 2023 comprensivo di opzione di rinnovo per un ulteriore anno (e prolungamento mese di luglio 2024). è specificato nel documento denominato “**Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi**” che costituisce parte integrante del progetto.

L'appalto è finanziato con risorse proprie dell'Ente Committente.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice, l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera, calcolati dall'Ente Committente e meglio specificati negli allegati al presente capitolato.

Il Committente si riserva di domandare l'integrazione dell'organico proposto in sede di gara in funzione dell'inserimento di bambini certificati ai sensi della l. 104/1992, anche in corso d'anno

Le opzioni di attivazione del prolungamento del mese di luglio, di rinnovo per ulteriore un anno e di aumento dell'entità dell'appalto nella misura massima del 10% costituiscono facoltà che l'Ente Committente può liberamente esercitare, senza necessità di consenso da parte dell'Appaltatore, mediante invio di comunicazione scritta allo stesso.

Il contratto sarà stipulato a misura, pertanto i prezzi unitari offerti si ritengono invariabili, mentre l'importo complessivo potrà variare, secondo la quantità effettiva della prestazione richiesta. Il totale delle prestazioni non potrà comunque eccedere il valore contrattuale, comprese le opzioni esercitate.

Nessuna indennità o rimborso sono dovuti per qualsiasi titolo a causa della riduzione del servizio. In caso di aumento, l'integrazione del corrispettivo sarà determinata in base agli importi previsti nell'offerta pervenuta, previa fissazione delle attività che dovranno essere garantite.

I prezzi unitari indicati in sede di offerta dovranno rispettare i minimi previsti dai contratti di settore vigenti.

1.5 Caratteristiche e modalità organizzative del servizio

I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici. Come tali, per nessuna ragione, potranno essere sospesi od abbandonati, salvo scioperi od altri casi di forza maggiore previsti dalla legge.

In caso di abbandono o sospensione ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, l'Ente Committente potrà sostituirsi senza formalità di sorta all'Appaltatore per l'esecuzione d'ufficio del servizio, con rivalsa delle spese a carico dell'Appaltatore, e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e l'eventuale risarcimento dei danni. Per l'esecuzione d'ufficio l'Ente Committente potrà avvalersi di qualsiasi impresa che non sia l'Appaltatore, oppure provvedervi direttamente.

L'Appaltatore si impegna a gestire i servizi e le attività in piena autonomia organizzativa, con personale e mezzi propri, senza gravare in alcun modo sulla struttura organizzativa dell'Ente Committente e dando attuazione al Progetto presentato in sede di gara.

L'Ente Committente si riserva la facoltà di poter apportare, per cause di forza maggiore e/o necessità determinate da esigenze dell'utenza o scelte organizzative determinate dall'Ente Committente stesso, modifiche all'organizzazione dei servizi (orari, periodi, ecc.) previa comunicazione all'Appaltatore.

In via indicativa ed esemplificativa si riportano di seguito le caratteristiche generali del servizio, sulla base dell'organizzazione attuale che potrà subire cambiamenti nell'anno educativo 2022/2023 ed eventualmente 2023/2024.

1.5.1 FINALITA', OBIETTIVI E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO.

Il Nido è attualmente composto da 4 sezioni a tempo pieno e part time (miste/), che funzionano dalle ore 7,30 alle ore 16,30. La ricettività massima della struttura è di 73 posti bambino, oltre l'applicazione del 15% prevista dalla normativa vigente, in fascia di età da 6 mesi a 36 mesi.

L'edificio che ospita il nido è su un solo piano (piano terra) con vari varchi di accesso; la superficie dell'edificio è di 966,47 mq. (si fa riferimento alla superficie di compartimento); il servizio è dotato, inoltre, di una vasta area esterna, già attrezzata per l'outdoor education.

Il Comune ha la gestione di numero tre sezioni e, per garantire una risposta più adeguata alle domande che pervengono annualmente, si affida in appalto la gestione di una quarta sezione, così che il numero di bambini iscritti sia pari a 57 (14 bambini per 3 sezioni ed una sezione di 15 bambini); oltre a ciò potrà essere previsto l'inserimento di bambini certificati ai sensi della l. 104/1992 con adeguamento quantitativo del personale in servizio.

L'asilo nido comunale, infatti, garantisce l'accesso al proprio servizio anche a soggetti disabili o provenienti da famiglie in disagio socio-economico.

Sarà disponibile, inoltre, il servizio di post-nido dalle 16,30 alle 18, per le famiglie che ne facciano richiesta: questo servizio viene affidato in appalto all'impresa aggiudicataria.

Questi prolungamenti di orario si configurano come servizi socio-educativi, organizzati a gioco libero con la presenza di operatore adibito a tale ruolo.

Il Comune di Molinella esercita le funzioni di coordinamento pedagogico complessivo del servizio, oltre che di coordinamento gestionale delle proprie sezioni e del servizio di ristorazione.

Alla ditta aggiudicataria verrà affidata una delle quattro sezioni, eterogenee per composizione dei bambini iscritti, (età compresa tra i 6 e i 36 mesi), indicativamente composta da 14 bambini e l'attività di post-nido dalle ore 16,30 alle ore 18,00.

Si prevede, inoltre, l'affidamento dei seguenti servizi:

servizio ausiliario per la pulizia della sezione, per la distribuzione delle merende e del pranzo, per la collaborazione con le educatrici delle sezioni oggetto dell'appalto e per altri servizi ausiliari all'interno dell'asilo nido. Il servizio dovrà essere svolto dal lunedì al venerdì.

Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto delle linee guida e dei protocolli in uso per la prevenzione ed il contenimento dell'infezione da covid-19, qualora stabiliti anche per l'anno scolastico 2022/2023 e successivo da disposizioni normative od amministrative.

I quantitativi di ore di servizio da erogare per gli anni educativi 2022/2023 ed eventualmente 2023/2024 sono riportati di seguito

Tipologia di servizio	Ore annue presunte di apertura del servizio	Costo orario servizio (i.v.a. esclusa)	Totale annuo (i.v.a. esclusa)	Totale rinnovo anno 2023/2024	Opzione prolungamento luglio e 10%	
Gestione servizi educativi e generali per la prima infanzia di n. 1 sezione (sezione mista) – anno educativo e post nido	2073	48,1821	€ 99.881,50	€ 99.881,50	€ 36.977,70	€ 236.740,70
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso			€ 500	€ 500		€ 1.000,00
Valore presunto i.v.a. esclusa						€237.740,70

Il costo orario comprende il servizio educativo, i servizi generali (comprensivi di monte ore per entrambi come da capitolato), il coordinamento pedagogico interno, i prodotti per le pulizie, il materiale per l’animazione ed il servizio educativo, il materiale per il personale (es. cellulare) ed ogni altro costo necessario a dare compiutamente il servizio a norma dei documenti di progetto e dell’offerta presentata.

I valori indicati sono valori presunti, individuati sulla base dello storico dei servizi erogati negli ultimi anni. Il valore del contratto sarà dato dal prodotto tra il monte ore presunto ed i costi orari del servizio proposti in sede di gara.
 Per quanto riguarda l’anno educativo 2023/2024 l’Amministrazione committente entro il mese di luglio 2023 fornirà all’impresa aggiudicataria le date esatte di inizio e fine dei diversi servizi con i relativi orari di servizio, compatibilmente con ciò che verrà stabilito dal calendario regionale.

1.5.2 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

Il servizio dovrà essere svolto dall’Appaltatore con personale, mezzi ed organizzazione propri ed a proprio esclusivo rischio, sulla base del progetto presentato in sede di gara.

1.5.3 CONTINUITA’ EDUCATIVA E SOSTITUZIONI

Al fine di garantire la qualità del servizio, l’Appaltatore si impegna ad assicurare, per tutta la durata del contratto, la continuità dei singoli educatori sui rispettivi utenti.
 Va comunque garantito l’affiancamento di almeno una settimana in caso di sostituzione definitiva.
 L’Impresa Aggiudicataria sarà tenuta a fornire e mantenere aggiornato l’elenco nominativo del personale addetto ai servizi presso la struttura, con i dati anagrafici, la qualifica, il titolo di studio, gli estremi dei documenti di lavoro ed assicurativi, impegnandosi a comunicare tempestivamente all’Ente Committente ogni variazione.
 Il personale assegnato all’appalto dovrà essere dotato di un telefono cellulare, il cui numero sarà fornito all’amministrazione comunale per una pronta reperibilità.
 In caso di assenze degli educatori, la sostituzione dovrà avvenire immediatamente con altro personale in possesso dei medesimi requisiti professionali, comunicando per iscritto all’Ente Committente, il nominativo dell’assente e del sostituto con il relativo curriculum.

1.5.4 COORDINAMENTO DEI SERVIZI

L’Appaltatore, prima dell’attivazione del servizio, individuerà un responsabile con funzioni di coordinamento operativo-organizzativo e coordinamento pedagogico del servizio oggetto del presente capitolato; se in possesso dei titoli di studio di seguito elencati il responsabile potrà coincidere con uno degli educatori impegnati nel servizio.

L’Appaltatore, infatti, dovrà designare un proprio responsabile del coordinamento pedagogico, in possesso della laurea in scienze dell’educazione o titolo equipollente, preposto ai rapporti con il coordinamento pedagogico, incaricato dal Comune.

Tutte le comunicazioni circa l'ordinaria gestione e le problematiche che potessero intervenire nell'esecuzione del servizio interverranno tra detto coordinatore ed il Responsabile dei Servizi scolastici dell'Ente Committente o suo delegato.

Tale figura rappresenterà anche il referente dei servizi per l'Ente Committente, al fine di favorire i rapporti diretti fra l'Appaltatore e il committente.

Tale soggetto deve essere raggiungibile a mezzo cellulare e reperibile nelle fasce orarie di funzionamento dei servizi. Ove necessario, dovrà garantire la presenza presso la sede dell'asilo nido.

1.5.5 PERSONALE

L'aggiudicatario deve fornire adeguate garanzie sulla conoscenza e sul rispetto, da parte del personale, dei requisiti di esecuzione del servizio specificati nel presente Capitolato e delle norme d'igiene e di sicurezza del lavoro da applicarsi durante l'esecuzione del servizio, impiegando personale appositamente formato, continuamente aggiornato ed in numero sufficiente, ai fini di una corretta e puntuale esecuzione del servizio. L'aggiudicatario si impegna a disporre di personale educatore e collaboratore assunto secondo il vigente Contratto Nazionale di Lavoro di Settore.

Educatori: il rapporto numerico educatore/bambino deve essere conforme a quanto previsto dalle vigenti normative regionali (l.r. 19/2016 e d.g.r. 1564/2017).

Il personale educatore, anche quello utilizzato per le sostituzioni, deve essere in possesso dei titoli previsti dalla normativa della Regione Emilia Romagna.

Il personale educatore deve adottare una metodologia di lavoro in équipe, essere disponibile ad un continuo scambio di informazioni ed alla collaborazione reciproca, con il personale del Comune.

Il personale educatore parteciperà a riunioni periodiche con finalità di programmazione, progettazione e verifica, nonché ad attività di aggiornamento rientranti nella programmazione del Coordinamento Pedagogico comunale. Per tali attività la Ditta Aggiudicataria deve garantire al personale educatore almeno 120 ore pro capite da effettuarsi nel corso dell'anno educativo (indicativamente n. 12 ore mensili complessive).

Gli interventi educativi saranno altresì attuati nell'ottica della massima integrazione possibile con le altre figure professionali impegnate nel servizio e con una precisa attenzione alla relazione con le famiglie degli utenti, affinché ogni attività risulti elemento coerente di un percorso complessivo con obiettivi e finalità condivisi.

La responsabilità ed il coordinamento tecnico-operativo delle attività oggetto del presente appalto sono affidate all'Appaltatore che, fra gli educatori impegnati nelle attività stesse, dovrà individuare uno o più figure di riferimento per il Dirigente dell'Area del Comune ed il coordinamento pedagogico.

La Ditta Aggiudicataria dovrà designare un proprio responsabile del coordinamento pedagogico, in possesso della laurea in scienze dell'educazione o titolo equipollente, preposto ai rapporti con il coordinamento pedagogico, incaricato dal Comune; Il responsabile del coordinamento pedagogico per conto dell'appaltatore, se in possesso dei titoli sopra indicati, può coincidere con uno degli educatori in servizio.

Addetti ai servizi generali: le funzioni attribuite al personale addetto ai servizi generali sono relative al riordino degli ambienti e dei materiali, alla pulizia della sezione affidata in gestione e ad altre attività ausiliarie funzionali all'attività educativa ed all'attività di cucina.

Il personale addetto ai servizi ausiliari deve inoltre garantire la necessaria collaborazione con il personale educatore nella somministrazione del pasto, al momento del cambio, della messa a letto dei bambini e comunque nelle situazioni di bisogno e di emergenza.

Per le attività di aggiornamento, incontri con i genitori e collettivi la Ditta Aggiudicataria dovrà prevedere almeno 40 ore pro capite nell'anno educativo (indicativamente n. 4 ore mensili).

Il personale deve essere dotato di idonea divisa.

Il personale addetto ai servizi generali deve essere in possesso dell'attestato di alimentarista previsto dalla normativa regionale di riferimento.

Il Comune potrà, in ogni momento, procedere a verifica del servizio e avrà la facoltà di appellarsi al presente Capitolato ove il personale dipendente della Ditta aggiudicataria non osservi un comportamento corretto e non offra sufficienti garanzie di professionalità, a giudizio del Coordinatore Pedagogico dell'Ente o dei Responsabili Comunali. In tal caso la Ditta si obbliga a sostituire, entro 7 giorni dal ricevimento di apposita segnalazione scritta e motivata, il personale valutato come non idoneo allo svolgimento delle prestazioni.

L'impresa dovrà, altresì, rispettare le norme previste in materia di sicurezza sul lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/08.

L'Appaltatore è comunque responsabile del comportamento dei propri dipendenti e delle eventuali loro inosservanze alle norme del presente Capitolato.

Gli oneri relativi alle sostituzioni del personale sono ricompresi nel corrispettivo.

2. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

2.1 Criteri di aggiudicazione

L'affidamento in oggetto avverrà in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016, con riferimento agli criteri di valutazione, meglio dettagliati nei documenti di gara.

2.2 Varianti migliorative in sede di offerta:

Non sono ammesse varianti.

Le proposte migliorative presentate in sede di offerta faranno parte integrante del contratto, salvo che non vengano espressamente rifiutate dall'Ente committente. In tal caso l'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni secondo i livelli qualitativi minimi previsti dal progetto.

3. OBBLIGHI RECIPROCI

3.1 Obblighi dell'appaltatore

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato, l'Appaltatore avrà l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti da Leggi e Regolamenti in vigore, sia a livello nazionale che regionale e comunale, o che potessero venire eventualmente emanate nel corso del contratto.

Sarà obbligo dell'Appaltatore adottare tutte le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione del servizio e per evitare ogni rischio e danno agli utenti e al personale.

L'appaltatore dovrà:

- 1) rispettare, per quanto compatibili, le disposizioni e gli obblighi di condotta previsti nel D.P.R. n. 62/2013, integrato dal vigente Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente committente, il Piano Unico triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 39/2014;
- 2) rispettare quanto disposto dal D.Lgs. 39 del 4 marzo 2014, con specifico riferimento alle responsabilità in capo al datore di lavoro di acquisire per il personale utilizzato la documentazione atta a comprovare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori";
- 3) comunicare per iscritto all'Ente Committente, prima dell'assunzione del servizio, i nominativi delle persone impiegate, con l'obbligo di mantenerne aggiornato l'elenco, in caso di sostituzioni o ampliamento del personale, nonché copia della patente di guida; contestualmente l'Appaltatore dovrà dichiarare l'avvenuta formazione del personale stesso ai sensi del D.lgs. 81/2008;
- 4) rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in tema di lavoro ed in materia assistenziale, assicurativa e previdenziale, attuando nei confronti del personale occupato nell'espletamento del servizio condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto alla categoria e nella località di svolgimento del servizio;
- 5) osservare tutte le norme a tutela della salute e dell'integrità fisica del personale nonché le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- 6) garantire che il personale manterrà un contegno riguardoso e corretto durante l'espletamento del servizio anche nei confronti delle famiglie degli utenti oltre che del restante personale in servizio e provvedere all'immediata sostituzione del personale che dovesse risultare inidoneo allo svolgimento del servizio stesso;

- 7) rispettare gli obblighi assicurativi di cui all'art. 5.3 del presente capitolato;
- 8) dare all'Ente Committente immediata comunicazione telefonica e successivamente per iscritto, dei sinistri verificatisi qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si fosse verificato.

3.2 Obblighi relativi alla gestione del personale

L'Appaltatore s'impegna ad applicare al proprio personale le condizioni normative e retributive (trattamento economico, giuridico e previdenziale) stabilite dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di eventuali Accordi sindacali integrativi.

Per tutta la durata dell'appalto l'Appaltatore dovrà essere in regola con i versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali a favore dei propri dipendenti, esonerando l'Ente Committente appaltante da ogni responsabilità nel merito.

Prima dell'inizio del servizio, l'Appaltatore dovrà trasmettere all'Ente Committente l'elenco nominativo di tutto il personale utilizzato con l'indicazione delle qualifiche possedute, nonché della posizione contributiva. Qualsiasi variazione rispetto all'elenco trasmesso deve essere concordata e comunicata per scritto all'Ente Committente.

Contestualmente dovrà indicare la persona incaricata per conto dell'Appaltatore a svolgere le funzioni di referente per l'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore e, per il suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, le disposizioni e gli obblighi di condotta previsti nel DPR 16 aprile 2013 n. 62 integrato dal vigente Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente.

Tutto il personale dovrà essere dotato di adeguato vestiario e di tutti i materiali e presidi di autotutela eventualmente necessari per evitare rischi professionali in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs 81/2008 s.m.i.

L'Appaltatore è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle eventuali loro inosservanze alle norme del presente Capitolato.

3.3 Scioperi e assemblee sindacali

In caso di sciopero del personale dell'Appaltatore si applica quanto previsto dalla normativa vigente in tema di servizi pubblici essenziali (Legge 146/1990 e Legge 83/2000). L'astensione dal lavoro è ammissibile se ed in quanto considerato servizio non indispensabile.

L'Appaltatore dovrà rispettare pienamente, nell'ambito delle vertenze sindacali all'interno dell'impresa, quanto previsto dalla L. 146/90 e successive modifiche e integrazioni ed eventuali successivi protocolli applicativi, con particolare riguardo all'obbligo di congruo preavviso. Per consentire all'Ente Committente di informare l'utenza nei tempi di legge, si chiede quando possibile un preavviso minimo di almeno 7 giorni da inviare tramite PEC indirizzato al competente Settore dell'Ente interessato.

Nulla è dovuto al soggetto aggiudicatario per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.

Nel caso di assemblee sindacali dovrà essere rispettato il preavviso minimo previsto nella contrattazione di settore.

3.4 Protezione dei dati

Ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE relativo alla protezione dei dati personali (GDPR) e della normativa nazionale vigente, con la sottoscrizione del contratto il Committente, Titolare del Trattamento, nomina l'Appaltatore Responsabile del Trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per il buon adempimento dell'oggetto contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga al trattamento dei suddetti dati per i soli fini dedotti nel contratto e limitatamente al periodo contrattuale; è esclusa ogni altra finalità. Il Titolare del Trattamento (Committente) e il Responsabile del Trattamento

(Appaltatore), per la tutela dei diritti dell'interessato, adottano tutte le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi

di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

L'Appaltatore:

- non ricorre a un altro Responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare del Trattamento;
- tratta i dati personali su istruzione del Titolare del Trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto l'Appaltatore stesso; in tal caso, l'Appaltatore informa il Titolare del Trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali, c.d. "Incaricati del Trattamento", adeguatamente istruite, si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- tenendo conto della natura del trattamento, assiste il Titolare del Trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del Trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- restituisce al Titolare del Trattamento, e successivamente cancella, tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento;
- mette a disposizione del Titolare del Trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto, consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del Trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
- fornisce massima collaborazione al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), una volta nominato dal committente, per il corretto svolgimento dei suoi compiti.

L'Appaltatore informa il Titolare del Trattamento senza ritardo, dopo essere venuto a conoscenza della violazione dei dati personali in suo possesso.

Il contenuto del presente articolo potrà essere riesaminato e aggiornato in qualunque momento, qualora necessario per l'adempimento degli obblighi di cui al GDPR.

3.5 Adempimenti connessi alla sicurezza

È fatto obbligo all'Appaltatore, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia.

L'Appaltatore deve assicurare l'applicazione delle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, e della normativa vigente per il contrasto ed il contenimento della diffusione del COVID 19 negli ambienti di lavoro e nella collettività, nonché dei consigli igienico-sanitari impartiti dall'Azienda USL, dotando il personale degli indumenti appositi e di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008, atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.

L'Appaltatore dovrà inoltre:

- Formare ed informare tutto il personale sui rischi specifici dell'attività secondo quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 per lavoratori e preposti;
- Formare il personale addetto alla gestione dell'emergenza in materia di primo soccorso (rif. DM 388/2003) e prevenzione incendi (rif. DM 10/03/1998), fornendo all'Ente Committente la documentazione attestante l'avvenuta formazione.

Si allega lo schema di DUVRI aggiornato.

3.6 Obblighi a carico dell'Ente Committente

Restano a carico dell'Ente Committente i seguenti obblighi:

- il pagamento del corrispettivo secondo le modalità previste nello specifico articolo;
- la raccolta delle iscrizioni ai servizi, nonché la definizione delle rette di frequenza, la bollettazione e la relativa riscossione;
- utilizzare i dati personali e quelli delle imprese partecipanti alla gara, esclusivamente per l'espletamento della stessa e sottoporli al trattamento previsto dal GDPR;

- Il coordinamento pedagogico e gestionale complessivo del servizio di asilo nido per l'anno 2022/2023 oltre all'eventuale rinnovo di anni uno.ornire il personale accompagnatore se e in quanto necessario in relazione all'età e alle condizioni di autonomia degli utenti.

3.7 Criteri di sostenibilità energetica e ambientale

Il presente Capitolato e i documenti di progetto non sono soggetti alla disciplina dei criteri ambientali minimi di cui al D.M. 17/06/2021 pubblicato in G.U.R.I. n. 157 del 2/07/2021.

4. ESECUZIONE DEL CONTRATTO

4.1 Consegna dei servizi

La consegna del servizio potrà avvenire in via d'urgenza, nelle more della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e, anche nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020 e ss.mm.ii.

L'Appaltatore si impegna, in caso di aggiudicazione definitiva e nelle more della stipulazione del contratto e, nelle more della verifica dei requisiti sopra richiamati, a rispettare i seguenti adempimenti:

- garantire l'inizio del servizio di gestione della sezione dell'asilo nido alla data del 29 agosto 2022;
- presentare all'Ente Committente garanzia definitiva, secondo quanto disposto dall'art. 5.2;
- presentare entro lo stesso termine copia delle polizze assicurative e documentazioni varie relative ai mezzi che utilizzerà per il servizio.

Il Committente, prima della consegna del servizio, provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il Direttore dell'esecuzione fissa una data per la consegna del servizio e la comunica all'Appaltatore. Se, nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna del servizio, il Direttore dell'Esecuzione fissa un nuovo termine perentorio. Decorso inutilmente il termine anzidetto, è facoltà del Committente risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del servizio, l'Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

4.2 Referente dell'esecuzione del contratto

L'Appaltatore prima dell'attivazione del servizio deve indicare all'Ente Committente il nominativo del responsabile dell'esecuzione del contratto.

Tale figura deve coincidere con il coordinatore del servizio, meglio specificato al punto 1.5.4.

Detto responsabile dovrà poter essere rintracciato immediatamente per via telefonica e, ove necessario, dovrà garantire la presenza presso la sede dell'Ente Committente entro un'ora dal contatto. Sarà il riferimento per tutte le comunicazioni circa la gestione del servizio che interverranno tra appaltatore e committente.

4.3 Controlli sull'andamento del servizio

La titolarità dei servizi oggetto dell'appalto compete all'Ente Committente, che eserciterà funzioni di controllo e verifica circa il regolare svolgimento delle attività da parte dell'aggiudicatario. Pertanto l'Ente Committente tramite i competenti Dirigenti o loro delegati ha accesso ai servizi in ogni momento al fine di verificare il rispetto delle norme di cui al presente appalto.

All'Ente Committente sono riconosciute ampie facoltà di indirizzo e di controllo relativamente:

- all'adempimento puntuale e preciso del servizio, così come programmato;
- al rispetto di quanto disposto dal presente Capitolato;
- al rispetto di tutte le norme contrattuali, contributive e assistenziali nei confronti del personale utilizzato.

E' inoltre facoltà dell'Ente Committente chiedere documenti ed effettuare le opportune ispezioni per la verifica del rispetto degli impegni sopra indicati e della regolarità dello svolgimento del servizio.

L'Ente Committente segnalerà l'eventuale inosservanza di tali norme, per iscritto tramite l'indirizzo PEC indicato dall'Appaltatore o risultante dal Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 5-bis del D.lgs. n. 82/2005, denominato Codice dell'amministrazione digitale e, ove dovuto, alle altre Autorità competenti.

L'Appaltatore potrà far pervenire le proprie controdeduzioni scritte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

Saranno adottate le seguenti modalità di controllo:

- livello qualitativo e quantitativo delle attività conforme alle previsioni del capitolato e del progetto presentato in sede di gara anche con l'eventuale coinvolgimento degli utenti e dell'Appaltatore (customer satisfaction);

L'Appaltatore è unico responsabile del corretto svolgimento del servizio per il quale impegnerà i necessari operatori, che dovranno uniformarsi agli indirizzi emanati dall'Ente Committente.

Sui servizi di cui all'articolo 1.1 del presente capitolato dovranno essere effettuati incontri di verifica fra le parti se necessari e dovrà essere presentato, a cura dell'Aggiudicatario, almeno un monitoraggio annuale sull'andamento delle attività.

All'Appaltatore è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica su temi o problemi autonomamente individuati.

4.4 Sospensione

La sospensione del servizio può essere disposta:

qualora si verifichino circostanze speciali, non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, che impediscano in via temporanea la prosecuzione dello stesso; in tal caso, l'Ente Committente dispone la sospensione redigendo un verbale di sospensione, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore, adeguatamente motivato;

- per ragioni di necessità o di pubblico interesse, quali, a titolo esemplificativo l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

4.5 Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia

Ai sensi dell'**art. 106, co. 1, lett. a)**, il contratto potrà essere modificato nei seguenti casi:

- a) esercizio, da parte dell'Ente committente, dell'opzione di rinnovo per ulteriori anni 1 (uno); l'Ente committente esercita tale opzione senza necessità di consenso da parte dell'Appaltatore, comunicandogliela mediante posta elettronica certificata almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto originario; l'ampliamento del servizio avverrà alle stesse condizioni contrattuali di cui al presente Capitolato; il corrispettivo dell'appalto subirà un aumento proporzionale all'aumento delle prestazioni erogate;
- b) esercizio, da parte dell'Ente committente, dell'opzione di aumento dell'entità dell'appalto nella misura indicata nei documenti di progetto
- c) revisione prezzi, di cui all'articolo 4.7.

In corso di esecuzione, inoltre, l'Ente committente potrà:

- d) ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b), disporre modifiche al contratto, nei limiti del 50% del valore del contratto iniziale, per servizi supplementari che si rendano necessari, non inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti indicati nella norma.
- e) ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), disporre varianti in corso d'opera, nei limiti del 50% del valore del contratto iniziale, ove siano soddisfatte tutte le condizioni previste dalla suddetta norma.
- f) ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e), disporre modifiche definibili come non sostanziali ai sensi del

comma 4 del medesimo articolo, contenute entro il limite del 5% dell'importo contrattuale; tra queste rientrano le modifiche di dettaglio ai sensi dell'art. 22, comma 6, del DM n. 49/2018, che non comportano l'aumento o la diminuzione dell'importo contrattuale; queste ultime vengono disposte dal direttore dell'esecuzione, previa comunicazione al RUP.

g) ai sensi dell'**art. 106, comma 2**, l'Ente committente si riserva la facoltà di disporre modifiche al contratto, contenute entro le soglie fissate all'art. 35 ed entro il 10% del valore iniziale del contratto.

Con riguardo alle modifiche di cui alla lettere da d) ad g) del presente articolo, in ossequio all'art. 106, comma 12, l'Ente committente potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione di modifiche, in aumento o diminuzione, fino a concorrenza complessiva di un quinto dell'importo del contratto.

Entro tale limite, le modifiche dovranno essere eseguite dall'Appaltatore alle stesse condizioni previste nel contratto originario e senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Oltre il limite del quinto d'obbligo, le modifiche saranno comunicate all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata e questi nel termine di 10 giorni dovrà dichiarare per iscritto se intende accettare le modifiche o se intende sciogliersi dal vincolo contrattuale. Qualora accetti le modifiche, si procederà alla stipula di integrazione contrattuale. In caso di mancata risposta, le modifiche si intendono accettate.

Qualora sia l'Appaltatore a ravvisare, nel corso dell'esecuzione, la necessità di compiere servizi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel presente Capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara, sempre che non comportino una modifica sostanziale ai sensi dell'art. 106, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, lo stesso potrà realizzarli a propria cura e spese, previa acquisizione della necessaria autorizzazione scritta del RUP. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi e l'Ente committente, con spese a carico dell'Appaltatore, può esigere la rimessa in pristino della situazione originaria.

4.6 Clausola sociale

Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora a seguito della presente procedura di gara si verificasse un cambio di gestione dell'appalto, l'appaltatore subentrante dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.

Al personale dipendente dell'attuale gestore sarà garantito, compatibilmente con l'organizzazione dell'appaltatore e le relative mutate esigenze tecnico-organizzative, il rispetto degli accordi attualmente in vigore e scaturenti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore, nonché da quella integrativa aziendale, ove esistente.

4.7 Revisione prezzi

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza del tipo di servizio da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura tecnica o normativa legati all'esecuzione del servizio.

I prezzi aggiudicati rimarranno invariati fino alla fine dell'appalto.

Potrà essere riconosciuto, a seguito di richiesta scritta, un aggiornamento dei prezzi legato alle variazioni significative relative all'applicazione di nuovi contratti di lavoro collettivi.

In tale caso, il corrispettivo potrà essere aumentato, previa approvazione dell'Ente Committente, proporzionalmente agli aumenti verificatisi per la percentuale eccedente il 5% e limitatamente alla voce di costo oggetto dell'aumento.

L'onere di documentare l'aumento dei costi spetta all'Appaltatore all'atto di richiedere la revisione prezzi.

5. NORME GENERALI

5.1 Finanziamenti e pagamenti

Il corrispettivo per i servizi di cui al presente capitolato è finanziato con fondi ordinari di bilancio stanziati dall'Ente Committente nei competenti esercizi finanziari.

Il Committente in relazione alle prestazioni oggetto del presente capitolato d'oneri si impegna a corrispondere all'Appaltatore gli importi derivanti dalle offerte presentate in gara, a seguito di fatture mensili posticipate per i servizi effettivamente prestati. Il pagamento dei corrispettivi dovuti all'Appaltatore per i servizi di cui al presente capitolato verrà effettuato a seguito di presentazione di regolari fatture a scadenza mensile posticipata, che dovranno essere emesse dall'Appaltatore a favore dell'Ente Committente, con l'indicazione del mese, dei giorni in cui è stato effettivamente reso il servizio.

Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica, contenere l'annotazione "scissione dei pagamenti, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972", ed inoltrata tramite il canale di comunicazione PEC. Sarà cura del Settore Servizi alla Persona fornire il relativo Codice Univoco Ufficio (C.U.U.). Verranno pagate entro 30 giorni dal ricevimento da parte dell'Ente previa verifica della corretta esecuzione della prestazione.

L'Ente Committente può rivalersi sui pagamenti dei predetti corrispettivi mediante opportuna ritenuta, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all'appaltatore, o il rimborso di spese e il pagamento di penalità.

5.2 Garanzie definitive

L'Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione con le caratteristiche e per le finalità previste dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016.

L'Appaltatore dovrà costituire detta garanzia a favore di ciascun Ente committente, in relazione agli importi dei singoli contratti da stipulare. Si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare da parte dell'Ente Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante di documento attestante la regolare esecuzione della parte di prestazione contrattuale. L'ammontare residuo, pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato alla data di emissione del certificato di verifica di conformità definitiva.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs 50/2016 da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'Appaltatore sarà obbligata a reintegrare la fideiussione di cui la stazione appaltante avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

5.3 Responsabilità, assicurazione e sinistri

RESPONSABILITA', ASSICURAZIONE E SINISTRI

Il servizio si intende esercitato a tutto rischio e pericolo dell'Impresa Aggiudicataria che si impegna a far fronte ad ogni e qualsiasi responsabilità, inerente lo svolgimento delle prestazioni, che possano derivare da inconvenienti e danni causati all'utente o a terzi, esonerando l'Ente Committente da qualsiasi responsabilità penale, civile ed amministrativa, che non possa essere fatta risalire all'Ente stesso.

Sarà obbligo dell'Impresa Aggiudicataria adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

L'Ente Committente resta del tutto estraneo sia ai rapporti giuridici verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dall'Impresa aggiudicataria, che ad ogni pretesa di azione al riguardo.

L'Impresa Aggiudicataria risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, derivati agli utenti del servizio e ai terzi, in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio da appaltarsi e per

l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevato l'Ente Committente da ogni responsabilità e provvederà a proprie spese alla riparazione e all'eventuale sostituzione di attrezzature e beni in genere, danneggiati durante l'esecuzione del servizio.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale sono a carico dell'Impresa aggiudicataria che ne è sola responsabile.

L'Impresa Aggiudicataria dovrà altresì comprovare di avere stipulato con primaria compagnia assicuratrice - presentandone copia all'Ente Committente prima dell'avvio del servizio oggetto dell'appalto - un'assicurazione, per tutta la durata dell'appalto, suoi eventuali rinnovi o proroghe, per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO - RCI) per gli eventuali danni, a persone e/o cose, derivanti dall'espletamento dei servizi formanti oggetto dell'appalto, comprese tutte le operazioni ed attività accessorie, complementari ed integrative alle attività principali, nulla escluso né eccettuato.

A copertura dei rischi l'Impresa Aggiudicataria dovrà:

- stipulare polizza assicurativa R.C.T./O con massimale non inferiore ad Euro 3.000.000,00 e con l'espressa indicazione che l'Ente Committente è considerato "terzo" a tutti gli effetti e polizza assicurativa;
- prevedere espressamente le seguenti estensioni:

riguardo alla responsabilità civile verso terzi (RCT)

- ⇒ estensione del novero dei terzi agli enti e ai suoi amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo;
- ⇒ estensione del novero dei terzi a tutte le persone fisiche e giuridiche, fatta eccezione per i lavoratori subordinati e parasubordinati dell'Impresa Aggiudicataria per i quali sussista l'obbligo della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro prevista a termini di legge;

limitatamente agli infortuni da questi subiti durante la prestazione di lavoro e/o servizio

- ⇒ estensione alla responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati dell'Impresa Aggiudicataria nonché di eventuali collaboratori che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera nell'espletamento dei servizi che formano oggetto dell'appalto;
- ⇒ estensione della responsabilità civile per danni alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione del servizio;
- ⇒ estensione alla responsabilità civile per danni a cose derivanti da incendio di cose dell'Impresa Aggiudicataria o dallo stesso detenute;
- ⇒ estensione alla responsabilità civile per danni da interruzione o sospensione totali o parziali, di attività di terzi;

riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)

- ⇒ estensione dell'assicurazione ai lavoratori parasubordinati;
- ⇒ estensione al danno biologico;
- ⇒ operatività ai sensi del D.Lgs. n. 38/2000 e del D.Lgs. n. 276/2003 di attuazione della Legge n. 30/2003 (c.d. Legge Biagi).

Restano ad esclusivo carico dell'Impresa Aggiudicataria gli importi dei danni rientranti nei limiti di eventuali scoperti e/o franchigie previsti dalla prescritta polizza.

L'Impresa Aggiudicataria dovrà, in caso di danno materiale, provvedere senza indugio ed a proprie spese alla riparazione e sostituzione dei beni danneggiati; in caso di mancata reintegrazione degli stessi, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Ente Committente è autorizzato a rivalersi delle spese sostenute trattenendo il relativo importo dai successivi pagamenti oppure, in caso di incapienza, dalla fideiussione depositata.

L'Impresa Aggiudicataria è tenuta altresì a dare immediata comunicazione dei sinistri verificatisi qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si fosse verificato.

5.4 Penali

L'Impresa Aggiudicataria, nell'esecuzione del servizio, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamentari e alle norme del presente capitolato.

Ove non attenda a tutti gli obblighi, l'Impresa Aggiudicataria sarà tenuta al pagamento di una penalità nella misura seguente:

- ✓ nel caso in cui si dovesse verificare disagi di ogni tipo che possano portare a reclami da parte dell'utenza, tali da provocare un'inevitabile lesione dell'immagine e della capacità di organizzazione della struttura comunale, si applicherà una penale nella misura massima di Euro

500,00;

- ✓ negligenza constatata degli operatori in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo, anche potenziale, per i minori loro affidati, Euro 1.000,00;
- ✓ comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, Euro 300,00 per ogni singolo evento. Il perdurare del comportamento scorretto o sconveniente o, comunque, il suo ripetersi per più di 2 (due) volte potrà portare alla sostituzione del personale interessato;
- ✓ mancata sostituzione di operatori assenti ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza del quale si sia verificata una mancata copertura del servizio, Euro 300,00 per ogni operatore non sostituito e per ogni giorno di mancata sostituzione;
- ✓ mancata presentazione della documentazione prevista dal Capitolato (nominativi operatori, verifiche attività svolte, ecc.) alla scadenza fissata e/o concordata, nella misura massima di Euro 300,00;
- ✓ utilizzo di operatori, anche supplenti non in possesso dei requisiti richiesti dal precedente art. 7 o dei maggiori requisiti offerti in sede di gara, per ogni singolo operatore Euro 300,00;
- ✓ altre inadempienze, disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili alla ditta, nella misura massima di Euro 500,00 in rapporto alla gravità dell'inadempimento ad insindacabile giudizio dell'Ente Committente.

L'applicazione delle penalità verrà effettuata dall'Ente Committente e sarà preceduta da contestazione scritta, alla quale l'Impresa Aggiudicataria avrà la facoltà di rispondere entro 15 giorni, presentando opportune controdeduzioni; le penalità applicate saranno detratte dai successivi pagamenti o, in mancanza, dalla fideiussione prestata.

Il pagamento della penale non esonera l'Impresa Aggiudicataria dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato all'Ente Committente e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

È in ogni caso fatta salva la risoluzione del contratto nei casi previsti dall'articolo seguente.

5.5 Risoluzione e clausola risolutiva espressa

Oltre ai casi specifici indicati dall'art. 108 del D.lgs. 50/2016, che qui si intende interamente richiamato, e a quanto previsto dalla normativa per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. civ. le seguenti ipotesi:

- il venire meno, in corso di esecuzione del contratto, di una delle condizioni poste a base di ammissione alla gara o per la quale l'Appaltatore ha ottenuto l'aggiudicazione; a tal fine l'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ente Committente qualunque variazione intervenga nel possesso dei requisiti di ammissione;
- gravi e reiterati inadempimenti nell'espletamento dei compiti che formano oggetto del rapporto contrattuale;
- mancato rispetto delle modalità di svolgimento proposte nell'offerta tecnica;
- mancato rispetto di termini essenziali per il corretto adempimento del contratto;
- impiego di personale con professionalità inferiore a quanto previsto dal presente capitolato;
- casi di grave negligenza da parte del personale, accertati dal direttore dell'esecuzione;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- grave inosservanza delle norme igienico-sanitarie;
- interruzione non motivata del servizio;
- subappalto non autorizzato o cessione totale o parziale del servizio
- gravi o reiterate violazioni degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento di cui all'art. 3.2 del presente capitolato, ai sensi dell'art. 2 del DPR 16 aprile 2013 n. 62;
- mancato rispetto delle norme sulla tracciabilità.

Nelle ipotesi sopra indicate l'Ente Committente disporrà la risoluzione di diritto del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Nel caso risoluzione del contratto l'appaltatore avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, compresi i maggiori oneri sostenuti per il completamento delle attività.

Qualora l'importo residuo dovuto all'Appaltatore sia inferiore ai costi da sostenere, l'Ente Committente si rivarrà per la differenza sulla cauzione prestata.

La risoluzione del contratto per inadempimento comporterà l'escussione della cauzione definitiva e, nei casi previsti, la segnalazione dell'inadempimento all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
La risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto di azioni di risarcimento per i danni subiti.

L'Ente Committente si riserva la facoltà di non ammettere, in futuro, a gare analoghe l'Appaltatore che, per inadempienze contrattuali, incorra nella risoluzione del contratto.

5.6 Recesso

Ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. 50/2016, l'Ente Committente può recedere dal contratto in qualunque tempo, previo il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolati ai sensi dell'art. 109 suddetto.

Il recesso verrà comunicato con preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali l'Ente Committente prenderà in consegna i servizi e ne verificherà la regolarità.

Ai sensi dell'art. 1 D.L. 95/2012, l'Ente Committente ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

5.7 Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto

L'Ente Committente, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D. Lgs. n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

5.8 Cessione del contratto e subappalto

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), n. 2 del D.lgs. n. 50/2016.

Il subappalto può essere ammesso, previa autorizzazione dell'Ente committente, se dichiarato in sede di gara, nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016. In ogni caso non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto.

Il subappalto dovrà, in ogni caso, essere preventivamente autorizzato dal Comune Committente secondo quanto previsto dall'articolo 105 comma 4, del d.lgs. n. 50/2016. L'affidamento senza autorizzazione comporterà la risoluzione di diritto del contratto e l'incameramento totale della garanzia definitiva.

Sono in ogni caso da eseguire a cura dell'aggiudicatario le prestazioni che prevedono un contatto con l'utenza, in ragione della particolare cura da riservare ai minori inseriti nell'asilo nido: sono, pertanto, subappaltabili i servizi che si possono svolgere ad asilo nido chiuso

L'affidatario comunica all'Ente Committente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di

acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti speciali richiesti ex art. 83.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, salvo che il subappaltatore chieda all'atto dell'autorizzazione del subappalto di essere pagato direttamente dall'Ente committente.

Per il pagamento dei subappaltatori si fa riferimento al combinato disposto dell'art. 105, commi 10 e 13 e dell'art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016. Le fatture emesse dai subappaltatori e subcontraenti nei confronti dell'Appaltatore dovranno essere in forma elettronica.

5.9 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore ed eventuali subappaltatori e subcontraenti sono tenuti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.

L'Appaltatore, a tal fine, si impegna:

- a riportare il codice identificativo di gara (CIG) attribuito al servizio sulle fatture emesse;
- a comunicare all'Ente committente il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale dovranno essere eseguiti i pagamenti a suo favore e il nominativo delle persone delegate a operare sul conto;
- a verificare, prima del pagamento, che i subappaltatori o subcontraenti riportino il codice CIG sulle fatture emesse nei propri confronti;
- a effettuare i pagamenti nei confronti dei subappaltatori e subcontraenti unicamente su conti correnti dedicati, mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni;
- qualora abbia notizia di un inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei propri subappaltatori o subcontraenti, a darne immediata comunicazione all'Ente committente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Bologna.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale oppure degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

5.10 Definizione delle controversie relative al rapporto contrattuale

Si applica quanto disposto dall'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016, come previsto dall'art. 206 del medesimo decreto.

Per tutte le controversie tra Ente committente e Appaltatore, sia durante l'esecuzione del contratto sia dopo l'ultimazione di questa, che non si siano potute definire in via amministrativa, quale che sia la natura tecnica, amministrativa, giuridica, è competente il Foro di Bologna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

In ogni caso, l'Appaltatore non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

5.11 Domicilio delle parti

Agli effetti del contratto, le parti contraenti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali. Tutte le comunicazioni inerenti il presente contratto verranno effettuate tramite la PEC indicata dall'appaltatore o risultante dal Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 5-bis del D.lgs. n. 82/2005 denominato Codice dell'amministrazione digitale.

5.12 Rinvio normativo

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia, al Codice dei contratti pubblici e relative norme di attuazione, nonché alle disposizioni contenute nel Codice Civile.

5.13 Spese contrattuali

Il contratto verrà sottoscritto in forma pubblica, in modalità elettronica. Sono a completo ed esclusivo carico dell'Appaltatore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Ente Committente, tutte le spese inerenti il contratto, nessuna esclusa.